



Bruxelles, 27.10.2015
COM(2015) 549 final

2015/0255 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) e nella sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) sull'adozione di una norma relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta della Commissione riguarda la definizione della posizione dell'Unione, alla riunione del 26 novembre 2015 del Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) e nella seduta della sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), in relazione a una norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

1.1. CESNI

Nella sessione plenaria primaverile del 3 giugno 2015 la CCNR ha adottato la risoluzione CCNR 2015-I-3 riguardante l'istituzione e il funzionamento di un Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI), il cui mandato comprende l'adozione di norme tecniche in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e gli equipaggi, l'interpretazione uniforme di tali norme e delle procedure corrispondenti nonché le deliberazioni in materia di sicurezza della navigazione, protezione dell'ambiente o altri settori della navigazione.

Il CESNI è costituito da esperti che rappresentano gli Stati membri della CCNR e dell'UE.

Le parti contraenti della CCNR (Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio e Svizzera) e i rimanenti Stati membri dell'UE detengono il diritto di voto secondo il principio di un voto per ciascun Stato. L'UE non è parte della CCNR né del CESNI, può tuttavia partecipare ai lavori del CESNI, insieme alle organizzazioni internazionali che si occupano dei settori interessati dal CESNI, senza diritto di voto.

Il CESNI adotta norme all'unanimità dei voti della CCNR e degli Stati membri dell'UE presenti. In mancanza di consenso in merito alla decisione di iscrivere all'ordine del giorno l'adozione di norme, il CESNI decide a maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti alla riunione. In una fase successiva il CESNI adotta norme all'unanimità dei voti della CCNR e degli Stati membri dell'UE presenti. Una volta adottate, le norme ricevono un numero di riferimento unico e sono pubblicate.

La CCNR ha acquisito una notevole esperienza nella definizione dei requisiti tecnici per le navi della navigazione interna. Istituito nell'ambito della CCNR e con la partecipazione di tutti gli Stati membri dell'UE, il CESNI possiede pertanto la competenza e la rappresentatività geografica necessarie ai fini dell'elaborazione di norme comuni per l'intera rete delle vie navigabili interne nell'Unione europea.

1.2. La norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

I lavori preparatori di una norma tecnica uniforme per le navi della navigazione interna, da applicare sia all'interno dell'UE sia nell'ambito della CCNR, sono iniziati nel quadro dell'esistente gruppo di lavoro congiunto, che assiste nell'attuazione della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio¹.

¹ GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

Il gruppo di lavoro congiunto ha confrontato i requisiti tecnici vigenti, applicabili a norma della legislazione dell'UE e nell'ambito della CCNR, sviluppando soluzioni uniformi nei settori in cui vi sono differenze.

Il CESNI ha proseguito i lavori del gruppo di lavoro congiunto e intende adottare una norma relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

Detta norma fissa i requisiti tecnici uniformi necessari per garantire la sicurezza delle navi per la navigazione interna. Essa include disposizioni concernenti la costruzione, l'allestimento e l'equipaggiamento delle navi della navigazione interna, disposizioni speciali riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni in materia di identificazione delle navi, modelli di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l'applicazione della norma tecnica. Alla riunione del 28 settembre 2015 il CESNI ha deciso all'unanimità di programmare per la riunione del 26 novembre 2015 l'adozione della norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna. La norma sarà presentata ai fini della convalida definitiva alla riunione del 6 novembre 2015, organizzata sotto l'egida del CESNI, in vista dell'adozione che avverrà subito dopo. Si prevede che al testo saranno apportate soltanto modifiche formali e di minore entità. La norma sarà pubblicata mediante un sito web dedicato (cesni.eu).

A seguito di tale adozione la norma non diventerà vincolante. Essa fungerà tuttavia da punto di riferimento per la CCNR e per altre organizzazioni internazionali, al fine di renderla applicabile conformemente ai rispettivi quadri giuridici.

Ne consegue che, dopo l'adozione da parte del CESNI, la CCNR adatterà il proprio quadro legislativo (regolamenti di ispezione delle navi del Reno) al fine di fare riferimento alla norma CESNI e deciderà di rendere tale norma obbligatoria nella sessione plenaria della CCNR.

2. NORMATIVA UE PERTINENTE E COMPETENZA DELL'UE

La direttiva 2006/87/CE garantisce che i certificati dell'Unione per la navigazione interna sono rilasciati alle imbarcazioni conformi ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna di cui all'allegato II di tale direttiva per i quali è stata stabilita l'equivalenza rispetto ai requisiti tecnici previsti in applicazione della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.

I certificati rilasciati a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e i certificati dell'Unione per la navigazione interna sono considerati equivalenti dal punto di vista dei requisiti tecnici per le navi, in particolare poiché i requisiti tecnici nell'ambito del quadro giuridico dell'UE si fondano principalmente sui requisiti tecnici dei regolamenti di ispezione delle navi sul Reno.

L'articolo 20 della direttiva 2006/87/CE dispone inoltre che le eventuali modifiche dell'allegato II, basate sul progresso tecnico o sugli sviluppi intervenuti nel settore grazie all'operato di organizzazioni internazionali, in particolare la CCNR, devono garantire che i certificati rilasciati conformemente ai rispettivi quadri normativi continuino a essere equivalenti al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente.

Qualsiasi evoluzione derivante dalle modifiche dei requisiti tecnici nell'ambito della CCNR può pertanto incidere sulla direttiva 2006/87/CE.

Il 10 settembre 2013, inoltre, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE² attualmente in vigore nell'ambito del pacchetto Naiades II³. Come indicato nei considerando di tale proposta, il mantenimento di due serie diverse di norme in materia di requisiti tecnici per le navi, in virtù di due regimi giuridici diversi (della CCNR e dell'UE) che operano secondo le proprie norme e procedure, è difficile e non garantisce la certezza del diritto e la sicurezza.

La procedura legislativa della summenzionata proposta ha compiuto notevoli progressi in sede di Consiglio e di Parlamento europeo. In tale contesto è emerso un vasto consenso per quanto riguarda la necessità di razionalizzare le norme tecniche che si applicano alla navigazione interna e di evitare inutili duplicazioni. L'idea di integrare nella futura direttiva un riferimento a una norma tecnica fissata sotto l'egida della CCNR quale mezzo per il conseguimento di tali obiettivi ha trovato ampia accettazione.

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 15 aprile 2014, esprimendo un ampio sostegno nei confronti della proposta della Commissione.

In seno al Consiglio l'orientamento generale è stato raggiunto in occasione del Consiglio "Trasporti" dell'11 giugno 2015, che ha rimaneggiato il testo della proposta della Commissione ai fini di una maggiore chiarezza. In particolare, l'orientamento generale prevede la sostituzione dell'allegato II della proposta contenente i requisiti tecnici con un riferimento a una norma tecnica elaborata nell'ambito della CCNR.

I negoziati interistituzionali sono ancora in corso al fine di pervenire a un accordo in prima lettura.

In conclusione, l'adozione della norma nell'ambito della CCNR è rilevante anche per la prevedibile evoluzione futura dell'*acquis* in questo settore.

3. ESITI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

La norma tecnica è stata oggetto di una preparazione intensiva a livello di UE e della CCNR. Al riguardo è stata consultata una vasta gamma di esperti del settore pubblico e privato. Durante l'elaborazione della norma si sono svolte le seguenti riunioni tecniche:

- a livello del gruppo di lavoro congiunto (UE-CCNR): riunioni del 17-20 febbraio 2014, del 3-5 giugno 2014, del 9-11 settembre 2014, del 9-11 dicembre 2014, del 17-19 febbraio 2015, del 16-18 giugno 2015 e del 22 e 23 settembre 2015;
- a livello della CCNR: riunioni del comitato per i regolamenti di ispezione delle navi del Reno del 9 aprile 2014, del 15 aprile 2014 e del 22 aprile 2015 nonché riunioni del comitato preparatorio (PRE) dell'11 giugno 2014, dell'8 ottobre 2014, del 3 dicembre 2014, del 25 marzo 2015 e del 3 giugno 2015;
- a livello del CESNI: riunione del 28 settembre 2015.

Ulteriori riunioni tecniche sono in programma per il 21-22 ottobre 2015 e il 6 novembre 2015.

² Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1).

³ COM(2013) 622 final, 10.9.2013 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tali riunioni consentono di pervenire a un accordo a livello di esperti sui requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

4. LA NECESSITÀ DI UNA DECISIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 218, PARAGRAFO 9, DEL TFUE

L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE stabilisce che *"il Consiglio, su proposta della Commissione (...), adotta una decisione (...) che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo."*

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, la procedura ivi prevista deve essere rispettata se sono soddisfatte le condizioni in esso stabilite. Tali condizioni sono le seguenti: a) il settore pertinente rientra nella competenza dell'Unione, b) la posizione dell'Unione è espressa in un organo istituito da un accordo internazionale, se tale organo deve adottare c) atti che hanno effetti giuridici. La giurisprudenza ha chiarito che la partecipazione dell'Unione nell'organo pertinente non costituisce una condizione indispensabile per l'applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

In questo caso è evidente che non solo i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna rientrano nella competenza dell'Unione (sicurezza della navigazione) ma anche e soprattutto che l'UE ha esercitato la propria competenza in virtù della direttiva 2006/87/CE e che il settore dei requisiti tecnici per le navi della navigazione interna è disciplinato, per la maggior parte, da norme comuni dell'Unione.

Il CESNI e la CCNR soddisfano il secondo criterio in quanto sono organi istituiti a norma di un accordo internazionale.

Sebbene le norme adottate dal CESNI non siano di per sé vincolanti, è chiaro che esse lo diventeranno per i membri della CCNR una volta che la CCNR adatterà il proprio quadro legislativo (regolamenti di ispezione delle navi sul Reno) in modo da fare riferimento alla norma adottata dal CESNI, rendendola obbligatoria nel quadro dell'applicazione della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. Il carattere vincolante di tale regolamento per i membri della CCNR è stabilito nella convenzione di Mannheim del 17 ottobre 1868⁴.

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea risulta altresì che un atto non vincolante di un'organizzazione internazionale può essere considerato un "atto avente effetti giuridici" ai fini dell'applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE qualora tale atto sia in grado di incidere in maniera determinante sul contenuto della legislazione adottata dal legislatore UE. Come spiegato in precedenza, per eventuali modifiche alla direttiva 2006/87/CE deve essere preso in considerazione il quadro giuridico applicabile a norma della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. Si prevede inoltre che la legislazione dell'UE integrerà i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna adottati dal CESNI.

Il Consiglio deve pertanto adottare una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE che definisca la posizione da adottare a nome dell'Unione in primo luogo in seno al CESNI, prima dell'adozione di una norma sui requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, e in secondo luogo in seno alla CCNR prima della modifica dei regolamenti di ispezione delle navi sul Reno).

⁴ Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, del 17 ottobre 1868, modificata il 20 novembre 1963.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) e nella sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) sull'adozione di una norma relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione nel settore della navigazione interna dovrebbe mirare a garantire l'uniformità nell'elaborazione di requisiti tecnici per le navi della navigazione interna da applicare nell'Unione.
- (2) Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e gli equipaggi.
- (3) Il CESNI dovrebbe adottare, nella riunione del 26 novembre 2015, una norma relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna. La sessione plenaria della CCNR modificherà il proprio quadro legislativo (regolamenti di ispezione delle navi sul Reno) in modo da fare riferimento a tale norma, rendendola obbligatoria nel quadro dell'applicazione della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.
- (4) Detta norma fissa i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi per la navigazione interna. Essa include disposizioni concernenti la costruzione, l'allestimento e l'equipaggiamento delle navi della navigazione interna, disposizioni speciali riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni in materia di identificazione delle navi, modelli di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l'applicazione della norma tecnica. La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ garantisce che i certificati dell'Unione per la navigazione interna sono rilasciati alle imbarcazioni conformi ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna di cui all'allegato II di tale direttiva per i quali è stata stabilita l'equivalenza rispetto ai requisiti tecnici previsti in applicazione della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. Il 10 settembre 2013, inoltre, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici

⁵ GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE⁶, nella quale si prevede di tener conto degli sviluppi intervenuti nel settore grazie all'operato di organizzazioni internazionali, in particolare la CCNR, nell'applicazione dei requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

- (5) La norma relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, da adottare sotto l'egida della CCNR, inciderà pertanto sulla direttiva 2006/87/CE nonché sull'evoluzione prevedibile dell'*acquis* in questo settore.
- (6) L'Unione non è membro della CCNR né del CESNI. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione per quanto riguarda detta norma nei citati organi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione alla riunione del CESNI del 26 novembre 2015 è di acconsentire all'adozione della norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.
2. La posizione da adottare a nome dell'Unione nella seduta della sessione plenaria della CCNR è di acconsentire alla modifica dei regolamenti di ispezione delle navi sul Reno al fine di fare riferimento alla norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna adottata dal CESNI.

Articolo 2

1. La posizione dell'Unione indicata all'articolo 1, paragrafo 1, è espressa dagli Stati membri che sono membri del CESNI agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.
2. La posizione dell'Unione indicata all'articolo 1, paragrafo 2, è espressa dagli Stati membri che sono membri della CCNR agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 3

Modifiche di minore entità alla posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza che tale posizione sia modificata.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁶ COM(2013) 622 final.